

DECRETO 18 dicembre 2009

Inapplicabilità della procedura di cui all'articolo 72, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, per il settore lattiero-caseario. (10A02299) (GU n. 49 del 1-3-2010)

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 e successive modificazioni, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni per taluni prodotti agricoli che, per la gestione delle quote nel settore latte, conferma il potere discrezionale per il quale ogni Stato membro può decidere se e a quali condizioni la quota inutilizzata e' riversata in tutto o in parte nella riserva nazionale;

Vista la comunicazione della commissione al consiglio COM (2009) 385 del 22 luglio 2009 concernente la situazione di crisi del mercato lattiero-caseario nell'Unione Europea e in particolare la necessità di adottare misure per alleviare la situazione ed evitare ulteriori cadute del prezzo di mercato del latte nonché sostenere il processo di ristrutturazione e facilitare un atterraggio morbido del settore in vista dell'estinzione del regime delle quote al 1° aprile 2015;

Ritenuto pertanto di non obbligare i produttori all'ottenimento di determinati volumi di produzione, ma di favorire al massimo le loro scelte in ragione della situazione di mercato;

Ravvisata l'esistenza dei presupposti di cui al paragrafo 3, dell'art. 72 del regolamento (CE) n. 1234/2007 e successive modificazioni;

Ritenuto conseguentemente di non dare applicazione al paragrafo 2 dell'art. 72 del regolamento n. (CE) 1234/2007 e successive modificazioni;

Sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 26 novembre 2009;

Decreta:

Art. 1

1. Per il settore lattiero-caseario nazionale, al fine di fronteggiare la situazione di crisi del mercato del latte, non si attua, a decorrere dal periodo 2009-2010, la procedura di cui all'art. 72, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del consiglio del 22 ottobre 2007.

2. Prima dell'avvio di ciascun periodo di commercializzazione, sulla base della situazione del mercato del latte, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con proprio provvedimento, d'intesa con la conferenza Stato-regioni, dispone il mantenimento o la cessazione delle misure di cui al comma 1.

Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2009

Il Ministro: Zaia

Registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 2010
Ufficio di controllo Ministeri delle attività' produttive, registro n. 1, foglio n. 63

PER QUESTA CAMPAGNA QUINDI NON E' NECESSARIO PRODURRE IL 70%!